



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 119 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2017/182 CC NAS RG del 11.07.2017

Il Commissario

Visto il verbale di contestazione n.° 2017/182 CC NAS RG del 11.07.2017, redatto alle ore 15:00 presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa dal M.llo Ord. SBERNA Francesco Benedetto a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al M.llo Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) in pari data, ore 11:50 presso la pescheria all'insegna "**PESCA MARE**" sita a Vittoria (RG), frazione di Scoglitti, in via Venezia 60, della ditta "PESCA MARE di MACAUDA Michele & C; s.a.s.", con sede legale in via Giuseppe Sesto n.° 6, della quale risulta legale responsabile pro tempore il Sig. MACAUDA Michele, nato a Vittoria il 16.3.1970 e ivi residente in Via Pescara n. 20;

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata a carico del Sig. **Macauda Michele, sopra generalizzato**, nella qualità di legale responsabile pro-tempore la violazione del Regolamento (CE) n.° 852/2004 "*per non aver correttamente applicato le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, comprese quelle di verifica previste nel manuale e segnatamente quelle di esecuzione deterzione e disinfezione nonché controllo temperature, che risultavano aggiornate al 31.8.2016.*"

Atteso che per la sopradetta violazione nel verbale è stata indicata la sanzione prevista e punita ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.L. n.° 193 del 06.11.2007, che così recita "*La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000*" riferendosi chiaramente al mancato aggiornamento delle schede di autocontrollo che non risultavano aggiornate al 31.8.2016 (cfr verbale di ispezione dell'11.7.2017).

Considerato che la sopradetta violazione prevede la sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, nel verbale veniva indicata la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale *pagamento in misura ridotta*, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato consegnandone copia al Sig. MACAUDA Michele il 13.07.2017 specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 2.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale sanzione applicata in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi proposti dal Sig. Macauda ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2017/182 del 11.07.2017, all'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0023565 del 01.08.2017 con i quali si chiedeva altresì la audizione della parte;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Arcangelo Carletta, pervenute a questa ASP a mezzo PEC il 09.09.2017 con protocollo n.° 3248/12-2 "P" di prot. del 8.9.2017;



1911
MENDOZA
MENDOZA

Dato atto che in ottemperanza alla chiesta audizione la stessa è stata disposta convocando la parte con nota prot. n.° 2076/AAGG del 20.09.2017 per la data del 3 ottobre 2017 allorquando si presentava regolarmente delegata dal ricorrente la d.ssa Carmen Occhipinti;

Considerato quanto esposto dal Sig. Macauda negli scritti difensivi ove, pur ammettendo il fatto contestato (*la non compilazione delle schede*), chiarisce che la omissione non riguarda un anno ma solo pochi giorni. Tale circostanza, chiarita meglio in sede di audizione, è spiegata dal fatto che trattasi di attività stagionale che si svolge dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno e che avendo riaperto l'attività da pochi giorni *"pur avendo operato con solerzia nella sanificazione di locali ed attrezzature ha dimenticato la compilazione delle schede di monitoraggio"*.

Considerato che il ricorrente chiede di non applicare la sanzione indicata in verbale prevista dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 193/07 ma al minimo quella edittale prevista al comma 5 del medesimo articolo che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000"*;

Considerato che nelle controdeduzioni agli scritti difensivi il NAS al punto 3 si conferma quanto contestato dagli operanti (quindi la violazione sanzionata dall'art. 6 comma 8 del D. Lgs. 193/2007) e si richiamano le normative di settore ed in particolare l'art. 5 del Reg. (CE) n.° 852/2004 e si conclude nel modo che segue: *"Visto quanto emerso e le norme prima citate, si ritiene appropriata alla condotta violata dal ricorrente si chiede a codesta Autorità l'adozione del provvedimento conseguenziale, Ordinanza-Ingiunzione di pagamento del verbale di illecito amministrativo n.° 2017/182 a carico di Macauda Michele. Per quanto attiene alla richiesta del pagamento del minimo edittale della sanzione questo Nucleo, che non ha nulla da eccepire, rimanda le valutazioni e determinazioni di codesta Autorità per l'eventuale applicazione dell'art. 11 legge 689/1981"*

Tanto premesso, ritenuto e considerato è evidente la responsabilità per la violazione contestata a carico del Sig. Macauda Michele nella qualità per la seguente motivazione:

La parte non contesta il fatto accertato ma ritiene che non sia frutto di negligenza ma di dimenticanza. Ciò tuttavia non è una esimente, costituendo la dimenticanza comunque fatto colpevole allo stesso imputabile.

E' comunque evidente che nonostante la omessa compilazione delle schede nessuna carenza igienico sanitario è stata riscontrato né esistono violazioni commesse nell'ultimo quinquennio da parte del ricorrente.

La omissione tra l'altro ha riguardato un breve periodo e anche ciò va considerato ai fini della graduazione della sanzione nella misura minima edittale.

Non può essere accolta la richiesta di derubricare il fatto nella fattispecie sanzionata dal comma 5 dell'art. 6 del D.Lgs. 193/07, né il rapporto del NAS dà indicazioni in tale senso, trattandosi di fattispecie diversa.

Anche se la sanzione, sia pur nella misura minima, appare eccessiva al fatto addebitato, alla dimensione della attività e ai giorni di omissione, questa autorità non può esimersi dall'applicarla nella misura determinata.

De iure condendum è auspicabile la individuazione di fattispecie meno gravi o la collocazione delle omissioni di aggiornamento delle schede di lieve entità al livello delle inadeguatezze di cui al comma 7 ma allo stato ed in presenza della contestazione operata dall'organo accertatore l'applicazione della sanzione è atto dovuto nella misura determinata dal legislatore (*dura lex sed lex!*).

Le motivazioni sopradette portano ad accogliere la richiesta del ricorrente di applicazione della sanzione minima e della applicazione della rateizzazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;



10/10/1980
L. 10/10/1980
L. 10/10/1980
L. 10/10/1980

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. MACAUDA Michele, nato a Vittoria il 16.3.1970 e ivi residente in via Pescara n.° 20, in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta "PESCA MARE di Macauda Michele & C, con sede legale in via Giuseppe Sesto n.° 5, il pagamento della somma totale di € 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€ 1.000,00;**

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 10 (dieci) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it o alla seguente PEC: affari.general@pec.asp.rg.it per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei) da versare;

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2017/182 del 11.07.2017 NAS di Ragusa;

- quanto ad € 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di € 100,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale di contestazione n.° 2017/182 del 11.07.2017 NAS di Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 - secondo la modalità sopra descritta. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio tramite l'Agente riscuotitore Riscossione Sicilia.

Il presente atto va notificato:

- Al Sig. MACAUDA Michele, nato a Vittoria il 23.09.1989 e ivi residente in via Pescara n.° 20, in proprio e nella qualità di legale responsabile pro tempore della ditta "PESCA MARE di Macauda Michele & C, con sede legale in via Giuseppe Sesto n.° 5,

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 17.10.2017

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

